



CONFERENZA UNIFICATA 3 marzo 2016

Punto 1) all'ordine del giorno

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Parere positivo con presentazione di proposte emendative

Si osserva preliminarmente che il decreto non esaurisce gli interventi di semplificazione della materia previsti dall'articolo 5 della legge n. 124/2015.

Occorreranno, infatti, altri decreti che provvederanno all'individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività od oggetto di silenzio assenso nonché di quelli per i quali è necessario l'autorizzazione espressa. Ciò, di fatto, limita l'obiettivo fortemente condiviso dall'Associazione di completare in tempi rapidi la riforma con i modelli unificati.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di inserire la disciplina della SCIA prevista nello schema di decreto, come modifica espressa all'articolo 19 della legge n. 241/1990 e ss.m.i. per evitare incertezze normative.

Detto questo, condividendo comunque il processo di semplificazione amministrativa delle disposizioni contenute nello schema di decreto in oggetto, si rileva la necessità di prevedere un termine di adeguamento per le Amministrazioni rispetto alle disposizioni recate nel decreto. Tale termine potrebbe essere indicato nel 1 gennaio 2017.

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere una disposizione di coordinamento tra la disciplina del dpr n. 380/2001, quella del dpr n. 160/2010 e quella della nuova SCIA unica in oggetto.

Al fine di rendere più semplice ed innovativo il processo di unificazione delle procedure si ritiene necessario introdurre il concetto di "struttura dati" - inteso come un modo sistematico di rappresentare ed organizzare dati - che consentirebbe di fornire, con chiarezza, regole tecniche sui dati da trasmettere telematicamente alle amministrazioni, a differenza del concetto di "modulo" inteso come una sequenza, spesso ridondante, di campi da compilare priva di una relazione logica.

La bozza di decreto prevede, all'art. 3 comma 1, un termine espresso per la sospensione dell'attività, oggetto di SCIA, solo per specifiche fattispecie indicate dalla norma. Tuttavia, si rileva che nei casi non inclusi nell'elenco di casistiche - quali ad esempio una SCIA che presenti carenze gravi o in contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica - la mancata indicazione di un termine comporta l'impossibilità di sospendere l'attività.

Occorre, inoltre, una riflessione sulla configurazione giuridica della SCIA unica:

in rapporto ai casi in cui sono presenti altre SCIA

- in rapporto ai casi in cui sono necessari titoli abilitativi presupposti considerando che la lettura dell'art. 19, L. 241/1990 delinea la SCIA in sostituzione di autorizzazioni, ecc. in presenza di determinate condizioni (mancanza di discrezionalità e di vincoli) relativa a un procedimento complessivo e che la presenza di una SCIA "a efficacia differita" è una contraddizione in termini.

In riferimento all'art. 5 del DPR n. 160/2010, occorre chiarire e definire come le novità impatteranno sugli adempimenti richiesti alle CC.I.AA nell'ipotesi di presentazione contestuale di SCIA per l'esercizio dell'attività economica utilizzando il canale di COMUNICA.

Si riportano di seguito le proposte emendative.

> All'art. 2, il comma 3 è soppresso ed inserito all'articolo 3 come comma 1.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare coerenza normativa all'articolato, inserendo all'articolo 3, che introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, la disciplina della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e del relativo rilascio. (vedi relazione illustrativa).

All'articolo 2, conseguentemente, è inserito il seguente comma 2 bis: "2bis. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica

i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. In caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente, la SCIA presentata è efficace."

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di rendere coerente le modalità di informazioni di cittadini e imprese con la disciplina della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e del relativo rilascio.

> All'art. 2, c. 1, dopo le parole dopo le parole "contenuti tipici" inserire le seguenti: "e la relativa organizzazione dei dati".

Motivazione

Al fine di rendere più semplice ed innovativo il processo di unificazione delle procedure sarebbe opportuno introdurre il concetto di "struttura dati" - inteso come un modo sistematico di rappresentare ed organizzare dati - che consentirebbe di fornire, con chiarezza, regole tecniche sui dati da trasmettere telematicamente alle amministrazioni, a differenza del concetto di "modulo" inteso come una sequenza, spesso ridondante, di campi da compilare priva di una relazione logica.

Ragionare in termini di struttura dati permetterebbe una reale semplificazione: si sancirebbe, infatti, l'obbligo di fornire le informazioni sufficienti e necessarie al caso specifico.

All'art. 3 c. 1, al quinto periodo, prima delle parole "La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato..." aggiungere le seguenti parole: "Decorsi i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 241/1990 e fatto salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo,".

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per conformarsi al rinnovato dettato dell'art. 19 della legge 241 del 1990. Infatti, senza apportare tale modifica, di fronte ad una SCIA presentata con carenze, anche gravi, di dichiarazioni o documentazione allegata (e non, ovviamente in presenza di dichiarazioni non veritiere per le quali il rimedio è chiaro e condivisibile) non si potrebbe sospendere l'attività segnalata. Ciò, a differenza delle altre ipotesi di sospensione, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

All'art, 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive che non possono essere sostituite dalla SCIA stessa, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello di cui all'articolo 2, comma 1. Le verifiche sulla SCIA devono essere compiute nell'ambito della conferenza di servizi e la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento proposto dall'interessato".

Si ritiene necessario, infine, inserire un articolo aggiuntivo che preveda un termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni recate nel decreto. Un termine adeguato potrebbe essere quello del 1 gennaio 2017, considerati i tempi per l'approvazione e l'entrata in vigore della delega.

